



ORDINE DEI
CHIMICI FISICI
DELLA PROVINCIA
DI MESSINA

Ente Pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Salute

Prot. nr. 0000043 del 27/02/2026 U

Cod. ipa ORCHP_ME - Id. operatore: 1 - Id. ufficio:

Data reg. 27/02/2026

A tutti gli Iscritti
all'Albo dell'Ordine
Loro Sedi

Lettera circolare pubblicata sul sito
dell'Ordine
Inviata a mezzo PEC

Gent.mi Colleghi,

colgo l'occasione per ricordare alcuni importanti adempimenti che ciascuno di noi ha l'obbligo di rispettare.

Quota contributiva annuale 2026 (Obbligo deontologico) spettante all'Ordine Territoriale.

La quota contributiva di pertinenza dell'Ordine di Messina per l'anno in corso è di € 85,00, (delibera della seduta di Consiglio del 19 dicembre 2026). Il termine ultimo per il versamento di tale quota è fissato al 31 marzo 2026, come lo scorso anno. Il mancato versamento entro tale termine, comporterà l'applicazione della sanzione di mora (delibera della seduta di Consiglio del 20 dicembre 2024). A ciascun iscritto sarà inviato, per PEC e/o per email ed entro il 15 marzo, l'avviso di pagamento. **Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PagoPA, utilizzando il "Portale dei pagamenti dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Messina".** Per accedere al portale troverete il link in fondo alla home del sito www.chimicimessina.it, dal banner che riporta la dizione **PagoPA**. Al portale si accede, per effettuare il versamento della quota con carta di credito, identificandosi con lo SPID o con La Carta d'Identità Elettronica (CIE). Per versare la quota, utilizzare la modalità "Pagamento avviso predeterminato". Chi avrà smarrito l'avviso, potrà richiedere copia, mediante PEC o email, all'Ordine. In alternativa potrà utilizzare la modalità "Pagamento Spontaneo", scrivendo nella causale "Quota contributiva anno 2026".

Il mancato versamento della quota contributiva 2026, entro il 31/12/2026 sarà riscosso tramite atto ingiuntivo. Su tali quote saranno applicati gli interessi di mora di Euro 10,00 e le relative spese legali di esazione.

ATTENZIONE!!! Non sarà inviata altra comunicazione oltre la presente e l'avviso di pagamento. Lo stesso avviso è già stato pubblicato sul sito web dell'ordine, la pubblicazione di un documento sul sito istituzionale è, a tutti gli effetti, notifica, perché è dovere di ciascun iscritto consultarlo periodicamente per informarsi sulla vita dell'Ordine.

Quota contributiva annuale 2025 (Obbligo deontologico).spettante all'Ordine Territoriale.

Ricordo che la quota dovuta all'Ordine (Ente Pubblico) è una tassa, e deve essere pagata. Lo scorso anno sono stati inviati i bollettini della quota contributiva del 2025. Ancora oggi diverse/i colleghe/i iscritte/i all'Albo, non l'hanno versata. Provvederemo al recupero di tali quote e, oltre alla mora, saranno aggiunte le spese di recupero del credito.

Quota contributiva annuale 2025 (Obbligo deontologico).spettante alla Federazione Nazionale.

La Federazione Nazionale ci ha comunicato i nominative dei colleghi, iscritti a questo Ordine, che nel 2025 non hanno versato la quota di € 100,00 spettante alla Federazione. Relativamente alle posizioni trasmesse, la Federazione ha inviato, a mezzo banca Popolare di Sondrio, un sollecito a fine 2025 e provvederà nel 2026 a invitare, a mezzo Agenzia delle Entrate Riscossione, gli iscritti morosi a provvedere al pagamento delle quote 2024 e 2025. Seguirà poi al termine del periodo indicato nella



riscossione bonaria la riscossione coattiva con l'Agenzia delle Entrate. Invito pertanto, coloro che non hanno o non ricordano di aver versato questo contributo, di rivolgersi alla Federazione, telefonando allo 06/ 47883819 per verificare la propria posizione.

DOMICILIO DIGITALE: Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Si ricorda l'importanza della **casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)**. **Faccio presente che ancora, fortunatamente pochi iscritti, non sono in possesso di PEC e ad alcuni non riusciamo a recapitare la posta certificate. Pertanto, invite questi colleghi a mettersi in regola al più presto possibile.** Ricordo che il **Domicilio Digitale** è un **obbligo di legge dal mese di novembre 2009** per tutti i professionisti iscritti a Ordini o Collegi ed è anche un obbligo deontologico (art. 4 comma 3 del Codice Deontologico).

Si ricorda che il DECRETO-LEGGE n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sulla GURI del 16 luglio 2020, introduce pesanti sanzioni per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificato PEC) all'Ordine territoriale di appartenenza.

A tal proposito, subito dopo l'emanazione, è stata inviata a tutti gli iscritti la circolare prot. n. 01423 del 4/8/2020 con la quale si diffidava, chi non lo avesse già fatto, a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 15 settembre 2020. Parecchi iscritti, dopo oltre quattro anni non hanno adempiuto a questo obbligo di legge. Pertanto, **intimo agli iscritti che non hanno adempiuto a questo obbligo a provvedere, entro 30 gg dal ricevimento della presente, a mettersi in regola per evitare la sanzione della sospensione dall'Albo.**

La sospensione e la radiazione dall'Albo non consentono l'esercizio della professione.

Ricordo, che la nostra Federazione Nazionale rilascia un indirizzo PEC con dominio *chimicifisici.it*. Si può richiedere inviando alla sede dell'Ordine il modulo scaricabile al seguente link:

https://www.chimicifisici.it/wp-content/uploads/2019/01/Modulo_adesione_servizio_PECdefinitivo.pdf.

Indirizzo di posta elettronica non certificata (email)

Alcuni colleghi non hanno comunicato alcun indirizzo di posta elettronica alternativo, altri hanno cambiato indirizzo senza comunicarlo in sede. Questo rende impossibile il recapito telematico delle comunicazioni. Segnalo infine, che alcuni iscritti hanno la casella PEC, altri la casella di posta elettronica, comunicata all'Ordine, non funzionante. Pertanto, **è obbligo loro attivare una nuova casella email e comunicarla, in tempi rapidi, all'Ordine.** E' possibile avere gratuitamente una casella di posta elettronica con il dominio *chimicifisici.it*, dalla Federazione Nazionale, richiedendola con il modulo scaricabile dalla pagina <https://www.chimicifisici.it/servizi/e-mail/>.

Assicurazione professionale (Obbligo deontologico)

Il D.L. 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate. Una di queste è l'obbligo per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a terzi nell'esercizio delle proprie attività, a partire dal 15 agosto 2013 (come indicato all'art.5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137). Il Professionista ha, pertanto, l'obbligo di rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni successiva variazione. La FNCF ha stipulato delle convenzioni con brokers assicurativi. I prodotti in convenzione **si** possono scaricare alla pagina:

<https://www.chimicifisici.it/convenzione-con-aon/> , del sito della Federazione.

Formazione Continua



L'1 gennaio 2026 è iniziato il triennio formativo. Si ricorda: chi esercita la libera professione, anche in maniera occasionale; chi è dipendente di enti pubblici; chi è dipendente di ASP, Aziende sanitarie pubbliche e private; chi è dipendente di aziende private e riveste il ruolo di chimico, ha l'obbligo di adempiere alla Formazione Continua.

Estensione al 31 dicembre 2027 del regime transitorio per l'accesso al ruolo di Dirigente Chimico

Nel Disegno di Legge di conversione del decreto "Milleproroghe" (A.S. 1812 – XIX Legislatura), in corso di approvazione definitiva al Senato, è stata confermata una modifica di grande rilievo per la Professione di Chimico. L'articolo 5, comma 4, interviene sull'articolo 8, comma 7-bis, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, prorogando il termine del regime transitorio per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di Dirigente Chimico. In particolare, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027». La disposizione consente pertanto ai Chimici di continuare ad accedere ai concorsi per Dirigente Chimico secondo il regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2027. Pertanto, il testo aggiornato diventerà: "7-bis. Fino al 31 dicembre 2027, per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale relativi ai profili professionali di chimico, fisico, biologo e psicologo, è richiesto il possesso della laurea magistrale nella specifica disciplina nonché dell'iscrizione al relativo albo professionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alla dirigenza sanitaria."

Disegno di Legge per l'istituzione della Scuola di Specializzazione in Chimica per la Tutela della Salute

E' stato depositato al Senato della Repubblica il Disegno di Legge n. 1806 della XIX Legislatura per la Delega al Governo finalizzata all'istituzione della classe delle scuole di specializzazione in Chimica per la tutela della salute. Si tratta dell'avvio di un percorso verso un risultato storico per la nostra Professione, frutto di un lungo e costante impegno istituzionale per riconoscere in modo pieno e organico il ruolo sanitario del Chimico, in coerenza con l'evoluzione delle funzioni tecniche, operative e di tutela che quotidianamente svolgiamo nei servizi sanitari, nei laboratori, nell'ambiente e nella prevenzione dei rischi.

Dopo tanti anni di assenza di una Scuola di Specializzazione solo per chimici, l'avvio dell'iter legislativo costituisce una tappa fondamentale per:

- promuovere un percorso formativo specialistico avanzato, allineato alle esigenze cliniche e di sanità pubblica;
- rafforzare la valorizzazione delle competenze professionali dei Chimici;
- uniformare su scala nazionale standard formativi e profili di esercizio;
- consolidare la collocazione delle nostre competenze puntualizzandole all'interno del sistema sanitario.

Cordiali saluti
Messina, 26/02/2026

Il Presidente
Prof. Chim. Rosario Saccà